

(N. 2027)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 15 novembre 1951
(V. Stampato N. **520-49**) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 NOVEMBRE 1951

Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 13 settembre 1946, n. 90, e 8 settembre 1947, n. 1045, concernenti la istituzione degli Enti comunali di consumo e la concessione di relativi finanziamenti.

(1) I decreti legislativi che formano oggetto del presente disegno di legge sono compresi nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 3. — La lettera c) è sostituita con la seguente:

« c) da due rappresentanti dei consumatori designati dalle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori ».

È aggiunto il seguente comma:

« I componenti della Commissione amministratrice restano in carica per la durata di due anni e possono essere confermati ».

Articoli 4 e 5. — Sono sostituiti dal seguente:

« Gli Enti comunali di consumo hanno personalità giuridica e sono sottoposti alla vigilanza del prefetto ».

Art. 6. — È abrogato.

Art. 7. — È abrogato.

Art. 2.

Il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045 è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — È sostituito dal seguente:

« Al fine di esercitare azione moderatrice sui prezzi delle merci di generale consumo, i Comuni possono istituire Enti di consumo. »

L'istituzione di detti Enti è disposta dal Consiglio comunale mediante deliberazione soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Per il conseguimento dei fini istituzionali, gli Enti comunali di consumo provvedono, mediante reperimento diretto, all'approvvi-

gionamento delle merci di più largo consumo ed alla loro distribuzione alla popolazione ai prezzi di costo maggiorati delle spese di gestione. Essi sono tenuti a prendere ogni utile iniziativa, compresa quella della gestione di spacci di paragone, sia nei mercati all'ingrosso per il rifornimento dei dettaglianti, sia nei mercati al minuto per la vendita diretta al pubblico.

È consentita l'istituzione di appositi consorzi fra Enti comunali di consumo con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni contenute nel titolo 4° del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ».

Art. 2. — È abrogato.

Art. 3. — È abrogato.

Art. 4. — È abrogato.

Art. 5. — È abrogato.

Art. 6. — È abrogato.

Art. 3.

A carico degli amministratori e dei dipendenti degli Enti comunali di consumo sono applicabili, senza pregiudizio delle sanzioni previste dal Codice penale, le disposizioni concernenti le responsabilità degli amministratori, degli impiegati e di chiunque maneggi denaro pubblico, previste dalla legge comunale e provinciale vigente.

Art. 4.

Nei confronti degli Enti comunali di consumo che fruiscono attualmente della garanzia statale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045, restano applicabili transitoriamente, fino al termine della garanzia medesima, le disposizioni contenute nell'articolo 4 di quest'ultimo decreto legislativo, e gli Enti medesimi continueranno a comunicare i propri rendiconti annuali, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, anche al Ministero del tesoro.

Art. 5.

Per fronteggiare gli oneri dipendenti dalla già concessa garanzia statale è autorizzata la spesa di lire 600 milioni.

Il fondo di cui al precedente comma deve essere utilizzato per il pagamento delle quote di ciascun mutuo, nella misura e con le modalità stabilite nel decreto di concessione della garanzia.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge sarà provveduto con le disponibilità residue iscritte,

in dipendenza dell'autorizzazione avutane con il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, al capitolo 789 aggiunto dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50: « Sovvenzioni ad Enti per conto dello Stato nelle spese di impianto di ristoranti popolari ».

La suddetta somma di lire 600 milioni sarà versata ad apposito capitolo di entrata del corrente esercizio finanziario da istituirsi nella categoria « entrate effettive ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

ALLEGATO N. 1.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELL STATO

13 SETTEMBRE 1946, N. 90

Istituzione degli Enti comunali di consumo.

Art. 1.

Sono istituiti gli Enti comunali di consumo a gestione autonoma, con il compito di provvedere, mediante reperimento diretto, all'approvvigionamento di prodotti e derrate non razionati di più largo consumo ed alla loro più rapida ed economica distribuzione alla popolazione ai prezzi di costo maggiorati delle spese di gestione.

L'istituzione degli Enti di cui al precedente comma è obbligatoria nei Comuni con popolazione superiore ai duecentomila abitanti.

Negli altri Comuni tale istituzione è facoltativa ed a tal fine è anche consentita la costituzione di appositi consorzi tra essi.

Le aziende annonarie comunali attualmente esistenti sono assorbite negli Enti di nuova istituzione.

Art. 2.

Per il conseguimento dei fini istituzionali gli Enti comunali di consumo sono tenuti a prendere ogni utile iniziativa compresa quella della gestione di spacci di paragone sia nei mercati all'ingrosso per il rifornimento dei dettaglianti, sia nei mercati al minuto per la vendita diretta al pubblico.

Art. 3.

L'Ente comunale di consumo è retto da una Commissione amministratrice nominata dal Consiglio comunale ed è composta:

- a) dal sindaco o da un assessore da esso delegato, presidente;
- b) da due consiglieri comunali;
- c) da un rappresentante dei consumatori designato dalla Camera provinciale del lavoro;

d) da un rappresentante dei produttori designato dalla Camera dell'agricoltura, industria e commercio.

Art. 4.

L'Ente comunale di consumo ha bilancio proprio separato da quello del Comune.

Art. 5.

L'ente comunale di consumo è posto sotto la vigilanza del Prefetto al quale devono essere trasmessi i bilanci ed i rendiconti di esercizio, per l'approvazione da parte dei competenti organi.

Art. 6.

Il Ministero dell'interno, di concerto col Ministero del tesoro, su istanza dei Comuni o dei Consorzi può concedere garanzie fino al limite del 60 per cento sulle somme mutate agli Enti comunali di consumo.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio per l'attuazione delle norme di cui al presente decreto.

Art. 8.

Gli Enti comunali di consumo sono parificati, agli effetti fiscali, agli organi statali ed hanno facilitazioni nelle assegnazioni dei mezzi di trasporto da parte delle Amministrazioni competenti.

Art. 9.

Il Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e con l'Alto Commissario per l'alimentazione, è incaricato di emanare le norme di attuazione del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO N. 2.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

8 SETTEMBRE 1947, N. 1045

*Concessioni di finanziamenti agli Enti comunali
di consumo*

Art. 1.

All'articolo 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, è sostituito il seguente:

« Sono istituiti gli Enti comunali di consumo a gestione autonoma, con il compito di provvedere, mediante reperimento diretto, all'approvvigionamento di prodotti e derrate non razionati di più largo consumo ed alla loro più rapida ed economica distribuzione alla popolazione, ai prezzi di costo maggiorati delle spese di gestione.

Agli Enti predetti potrà, inoltre essere affidata, dall'Alto Commissariato per l'alimentazione, o dai suoi organi periferici, anche la distribuzione dei generi alimentari razionati e contingentati, attribuendosi pertanto, agli Enti stessi, le funzioni di grossisti e di distributori al consumo dei generi suddetti, con l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di distribuzione di generi alimentari razionati.

L'istituzione degli Enti comunali di consumo è obbligatoria nei Comuni con popolazione superiore ai 200 mila abitanti.

Negli altri Comuni tale istituzione è facoltativa. È consentita la costituzione di appositi consorzi fra Enti comunali di consumo.

Le Aziende annonarie comunali attualmente esistenti, sono assorbite dagli Enti di nuova istituzione.

Art. 2.

Il limite della garanzia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, è elevato al settanta per cento delle

somme mutate a ciascun Ente comunale di consumo. Tale garanzia potrà essere accordata anche in forma solidale.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno designati gli istituti di credito che possono concedere finanziamenti con garanzia statale agli Enti comunali di consumo.

Art. 4.

Delle commissioni amministratrici, previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, è chiamato a far parte l'Intendente di finanza territorialmente competente od un funzionario da lui delegato.

I bilanci degli Enti comunali di consumo, oltre che ai Prefetti giusta quando dispone l'articolo 5 del suddetto decreto legislativo, dovranno essere comunicati anche al Ministero del tesoro, il quale potrà procedere ad ispezioni straordinarie, oltre quelle normalmente previste, sull'andamento della gestione degli Enti medesimi.

Art. 5.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno emanate le norme di attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione delle norme contenute nel presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.